Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 26 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Don José Antonio de Sangroniz y Castro, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Spagna.

Roma, li 23 maggio 1945

(753)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 237.

Nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per i liquori.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo smercio dell'alcool di contrabbando, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353;

Visto il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'applicazione del citato decreto-legge, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1944, n. 179, concernente l'istituzione di un nuovo tipo di contrassegno di Stato per i recipienti contenenti liquori;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' data facoltà all'Amministrazione finanziaria di adottare, per la identificazione dei recipienti contenenti liquori, agli effetti dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, una speciale fascetta, costituita, come da fac-simile allegato, da una striscia di carta filigranata delle dimensioni di mm. 150 × 25, recante impressi a stampa: lo stemma dello Stato e la dicitura « Imposta fabbricazione spiriti - Contrassegno di Stato per liquori », l'indicazione del quantitativo idrato di prodotto per il quale ogni fascetta è valida, nonchè una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne contrassegna la serie, un numero che ne indica la sottoserie ed un altro che identifica la singola fascetta entro la rispettiva sottoserie.

L'impiego, nei modi prescritti dal presente decreto, della sopraindicata fascetta, esonera le ditte produttrici o importatrici di liquori dall'uso del contrassegno metallico di cui al R. decreto-legge 1° giugno 1944, n. 179.

Art. 2.

La fascetta di cui al precedente articolo è distinta in sei tagli di colore diverso per quantitativi di prodotto:

a) fino ad un quarto di litro;
b) da oltre un quarto di litro fino a mezzo litro;
c) da oltre mezzo litro fino a quattro quinti di litro;
d) da oltre quattro quinti di litro fino ad un litro;
e) da oltre un litro fino ad un litro e mezzo;
f) da oltre un litro e mezzo fino a due litri.

Art. 3.

Per l'impiego della fascetta sopra indicata i recipienti debbono essere chiusi a macchina con tappo e capsula, esclusa qualsiasi verniciatura sostitutiva della capsula.

La fascetta deve essere attaccata, a cura e spese delle ditte, intorno al collo dei recipienti contenenti liquori in modo da ricoprire, con all'incirca la metà della sua altezza, il bordo della capsula applicata a chiusura dei recipienti stessi.

L'adesivo impiegato dai fabbricanti per l'incollatura della fascetta deve essere approvato, prima dell'uso, dall'Amministrazione finanziaria.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a preparare e fornire alle ditte esercenti interessate un proprio adesivo di Stato.

Art. 4.

Il prezzo di ciascuna fascetta è fissato in L. 5.

Ove l'adesivo venga fornito dall'Amministrazione, sarà da essa stabilito il prezzo unico tenendo presenti le spese incontrate per la sua preparazione e distribuzione.

Art. 5.

Per il deposito, l'applicazione e il movimento delle fascette si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

E' fatto altresì obbligo ai fabbricanti di tenere uno speciale registro di carico e scarico dei liquori imbottigliati: dalla parte del carico saranno annotati, per ordine di data, i liquori imbottigliati distintamente per tipo e taglio, e dalla parte dello scarico i liquori esitati pure per ordine di data e distintamente per tipo e taglio con l'indicazione del nominativo delle ditte acquirenti. L'indicazione del nominativo dell'acquirente potrà essere omesso per i liquori venduti al minuto, che in ogni caso debbono essere scaricati sul registro giornalmente.

Art. 6.

I recipienti contenenti liquori trovati nei depositi, negli esercizi di vendita o in circolazione, muniti di fascetta contraffatta oppure con fascetta attaccata con adesivi diversi da quello approvato o fornito dall'Amministrazione finanziaria saranno considerati di contrabbando. Nel di più si applicano le disposizioni di cui al R. decreto 27 novembre 1933, n. 1604.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 66. — FRASCA

Fac-simile delle fascette previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237, concernente nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per i liquori.

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE -
Fino a l. 1/4
SOTTOS. NUMERO

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE -
Oltre l. 1/4 Fino a l. 1/2
SOTTOS. NUMERO

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE -
Oltre l. 1/2 Fino a l. 4/5
SOTTOS. NUMERO

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE -
Oltre l. 4/5 Fino a l. 1
SOTTOS. NUMERO

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE -
Oltre l. 1 Fino a l. 1 1/2
SOTTOS. NUMERO

IMPOSTA FABBRICAZIONE SPIRITI
CONTRASSEGNO DI STATO PER LIQUORI
SERIE -
Oltre l. 1 1/2 Fino a l. 2
SOTTOS. NUMERO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1945.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1501, che istituisce l'Ente Nazionale Metano;

Visto il R. decreto 29 gennaio 1942, n. 808, che approva lo statuto dell'Ente Nazionale Metano;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina di commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano e di affidare la gestione a un commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Metano è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Danilo Sartogo è nominato commissario straordinario dell'Ente Nazionale Metano, con i poteri del presidente, dell'amministratore delegato e del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1945

BONOMI — GRONCHI — PESENTI

(755)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima Consorzio editoriale italiano « De Carlo & Compagni ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima Consorzio editoriale italiano « De Carlo & Compagni » che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Ugo Giuffrè è nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima Consorzio editoriale italiano « De Carlo & Compagni ».

Art. 2.

L'avv. Ugo Giuffrè eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(757)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1945.

Revoca del decreto presidenziale 5 marzo 1945 riguardante la nomina di un commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il proprio decreto del 5 marzo 1945 di nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 1945, col quale veniva nominato un commissario per la temporanea gestione della Società editrice Mondadori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1945, n. 32, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 23 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(758)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice A. Mondadori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice A. Mondadori, che durante la guerra ha svolto attività in favore del fascismo;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Panfilo Gentile è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice A. Mondadori.

Art. 2.

Il prof. Panfilo Gentile eserciterà la predetta gestione sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 23 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(759)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.
Norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per l'analisi delle farine e del pane.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista l'ordinanza dell'Alto Commissariato dell'alimentazione in data 20 febbraio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1945, n. 24;

Decreta:

Sono approvate le norme obbligatorie predisposte dall'Istituto superiore di sanità per il prelevamento dei campioni e per la esecuzione delle analisi:

a) degli sfarinati di grano tenero abburattati alla resa del 91 % anche se miscelati con sfarinati di orzo e di segale e del pane con essi prodotto;

b) degli sfarinati di grano duro e delle paste con essi prodotte.

Roma, addì 26 marzo 1945

p. *Il Ministro*: MOLÈ

Norme obbligatorie per il prelevamento dei campioni e per l'analisi delle farine e del pane

I. — FARINA.

A) *Prelevamento dei campioni.*

Per le farine chiuse in sacchi, il campione si forma prelevando la farina sia dalle parti periferiche, sia dalle parti centrali di diversi sacchi e mescolando poi intimamente le varie porzioni. Per le farine che si trovano in casse, o altrimenti ammucchiate, devono prelevarsi in punti diversi della massa porzioni che poi si riuniscono o si mescolano intimamente. Dalla miscela così ottenuta si prelevano tre campioni di grammi 200 ciascuno.

Poichè è necessario di garantire i campioni dall'assorbimento o dalla perdita di acqua, essi devono essere posti in barattoli di vetro a tappo smerigliato a chiusura perfetta o a tappo di sughero che verrà poi accuratamente paraffinato. Mancando di recipienti di vetro, si potranno adoperare sacchetti di carta resistente, ed allora, usando una bilancia sensibile al decigrammo, si determinerà, con la maggiore esattezza, « il peso lordo » dei singoli campioni. E' bene che anche il Laboratorio, al quale è inviato il campione per l'analisi di prima istanza, appena questo è arrivato, ne controlli il peso segnandolo sull'involucro. Il peso di ciascun campione, oltre che sull'involucro, dovrà anche essere segnato sul verbale di prelevamento. Per la chiusura dei sacchetti dovrà escludersi la ceralacca.

I campioni debbono essere prelevati da sacchi suggellati o chiusi in modo tale da non ingenerare dubbi sull'identificazione del mulino produttore.

In caso diverso converrà eseguire il prelievo direttamente presso il mulino.

I campioni debbono essere confezionati in modo da garentirne l'autenticità ed evitarne ogni manomissione; su ciascun involucro dovrà essere apposta la firma del detentore della farina o di chi lo rappresenta e di chi esegue il prelevamento. Due dei campioni vengono subito trasmessi ad uno dei Laboratori autorizzati ad eseguire l'analisi di prima istanza, i cui risultati dovranno essere comunicati all'interessato, con lettera raccomandata, entro venti giorni da quello dell'arrivo in Laboratorio dei campioni medesimi. Il terzo campione viene lasciato al detentore della farina od a chi lo rappresenta.

Dei due campioni trasmessi al Laboratorio uno servirà per l'analisi e l'altro sarà conservato per gli eventuali controlli, per un periodo non superiore a due mesi dalla data di arrivo al Laboratorio stesso.

Di ciascun prelevamento deve essere redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una sarà inviata al Laboratorio che eseguirà l'analisi di prima istanza, mentre l'altra sarà rilasciata all'interessato.

In ciascun verbale di prelevamento deve essere indicato il motivo che l'ha provocato e debbono essere inserite le eventuali osservazioni del detentore della farina o di chi lo rappresenta.

Gli interessati possono impugnare i risultati e le conclusioni delle analisi entro dieci giorni da quello della comunicazione, e chiedere al prefetto della Provincia la revisione della analisi stessa che verrà eseguita dall'*Istituto superiore di sanità* (Roma, viale Regina Margherita, 299).

All'atto impugnativo, da farsi sulla prescritta carta bollata, deve essere unita la ricevuta del versamento effettuato in Tesoreria, a titolo di deposito che è rimborsato ove venga riconosciuta la insussistenza dell'infrazione denunciata.

B) *Analisi.*

Esame organolettico.

Determinazioni obbligatorie:
1) determinazione dell'acqua;
2) determinazione delle ceneri;
3) determinazione del glutine.

Determinazioni accessorie:
1) determinazione delle ceneri insolubili in acido cloridrico;
2) determinazione della cellulosa;
3) ricerca delle sostanze minerali estranee.

C) *Caratteristiche.*

Le farine prodotte macinando il grano tenero con resa 91 %, a norma del comunicato n. 1 dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione del 20 febbraio 1945, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

acqua %	massimo	14,5
Su 100 parti di sostanza secca:		
ceneri	massimo	1,55
	minimo	1,30
cellulosa	massimo	1,60
glutine secco	minimo	10,00

Le farine ottenute dalla miscelazione della farina di frumento con farina di orzo o di segale dovranno rispondere ai medesimi requisiti tranne che per il tenore in glutine secco che non dovrà essere inferiore all'8 %, calcolato su sostanza secca. Esse dovranno essere contenute in sacchi che rechino sul prescritto cartellino l'indicazione: « farina miscelata ».

Gli sfarinati ottenuti macinando il grano duro con resa 91 % dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

acqua %	massimo	14,5
Su 100 parti di sostanza secca:		
ceneri	massimo	1,70
	minimo	1,40
cellulosa	massimo	1,70
sostanze azotate	minimo	11,50

II. — PANE.

A) *Prelevamento dei campioni.*

Per il pane debbono prelevarsi tre campioni ed il prelievo deve essere fatto tra i quantitativi posti nei locali della vendita al pubblico.

I campioni debbono essere scelti avendo riguardo alla media delle caratteristiche del pane posto nel locale di vendita al pubblico.

La quantità di pane non dovrà in nessun caso essere inferiore a grammi 200 per ciascun campione. Si prelevino possibilmente pani interi. I campioni debbono involgersi in carta resistente ed esser pesati al lordo con bilancia sensibile al decigrammo.

Per la chiusura dell'involucro dovrà escludersi la ceralacca.

E' bene che anche il Laboratorio, al quale è inviato il campione per l'analisi di prima istanza, appena questo è arrivato ne controlli il peso segnandolo sull'involucro.

Il peso di ciascun campione oltre che sull'involucro deve anche essere segnato sul verbale di prelevamento.

I campioni debbono essere confezionati in modo da garentirne l'autenticità ed evitarne ogni manomissione; su ciascun involucro debbono essere apposte le firme del detentore del pane o di chi lo rappresenta e di chi esegue il prelevamento: due dei campioni vengono subito trasmessi ad uno dei Laboratori autorizzati ad eseguire l'analisi di prima istanza, i cui risultati dovranno essere comunicati all'interessato con lettera raccomandata entro venti giorni da quello dell'arrivo in Laboratorio dei campioni medesimi. Il terzo campione lasciato al detentore del pane od a chi lo rappresenta. Dei due campioni trasmessi al Laboratorio uno servirà per l'analisi e l'altro sarà conservato, per gli eventuali controlli, per un periodo non superiore a due mesi dalla data di arrivo al Laboratorio stesso.

Di ogni prelevamento deve essere redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una sarà inviata al Laboratorio che eseguirà l'analisi di prima istanza, mentre l'altra sarà rilasciata all'interessato.

In ogni prelevamento deve essere indicato il motivo che l'ha provocato e debbono essere inserite le eventuali osservazioni del detentore del pane o di chi lo rappresenta.

Gli interessati possono impugnare i risultati e le conclusioni delle analisi entro dieci giorni da quello della comunicazione, e chiedere al prefetto della Provincia la revisione dell'analisi stessa che verrà eseguita dall'Istituto superiore di sanità di Roma (viale Regina Margherita, 299).

All'atto impugnativo, da farsi sulla prescritta carta bollata, deve essere unita la ricevuta del versamento effettuato in Tesoreria, a titolo di deposito che è rimborsato ove venga riconosciuta la insussistenza della infrazione denunciata.

B) *Analisi.*

Dato che la infrazione più comune alle norme della buona panificazione consiste nella scarsa cottura che si rileva con un contenuto di acqua superiore a quello fissato, si procederà sempre alla determinazione del contenuto di acqua. Le altre determinazioni verranno eseguite ove esiste il dubbio sulla genuinità della farina.

Esame organolettico.

Determinazioni obbligatorie:
1) determinazione dell'acqua.

Determinazioni accessorie:
1) determinazione delle ceneri;
2) determinazione della cellulosa.

C) *Caratteristiche.*

Il contenuto d'acqua non dovrà superare i seguenti limiti:

forma fino a g. 100	28 %
forme da g. 101 a g. 250	31 %
forme da g. 251 a g. 500	34 %
forme da g. 501 a g. 1200	37 %
forme da g. 1200 in poi	40 %

Su 100 parti di sostanza secca:

ceneri	massimo	1,60
	minimo	1,35
cellulosa	massimo	1,60

III. — PASTE ALIMENTARI.

A) *Prelevamento dei campioni.*

I campioni di circa gr. 200 ciascuno, devono essere costituiti interamente da pasta del medesimo formato, prelevati in modo da corrispondere alla media della partita. Per la pasta sciolta o in casse, si preleveranno aliquote in diversi punti della massa; per le paste in pacchi prelevare possibilmente un pacco originale.

Per la confezione dei campioni e per tutto il resto valgono le norme fissate per il pane.

B) *Analisi.*

Esame organolettico.

Determinazioni obbligatorie:
1) determinazione dell'acqua;
2) determinazione delle ceneri.

Determinazioni accessorie:
1) determinazione dell'acidità;
2) determinazione dell'azoto;
3) determinazione della cellulosa.

C) *Caratteristiche.*

Le caratteristiche analitiche delle paste alimentari dovranno essere corrispondenti a quelle degli sfarinati con i quali esse sono state prodotte.

Il contenuto d'acqua non dovrà superare il 12,5 % e l'acidità espressa in gradi e riferita a sostanza secca, non dovrà essere superiore a gradi 4.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità
MAROTTA

(761)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 18 maggio 1945.

Disciplina della macinazione dei cereali di produzione 1945 trattenuti per il consumo familiare ed aziendale.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 441, sulle attribuzioni dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1945, n. 53, contenente le norme per il conferimento ai « Granai del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945, nonchè la determinazione delle trattenute dei cereali stessi;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1943 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 42, del 20 stesso mese) concernente la disciplina delle lavorazioni presso i molini aziendali;

Ritenuta la necessità di disciplinare la macinazione dei quantitativi di grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1945, trattenuti per consumo familiare ed aziendale da parte dei produttori ed assimilati a norma del predetto decreto Ministeriale 28 aprile 1945;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i molini che lavorano per conto di consumatori diretti non possono effettuare macinazione di grano, segale, orzo e granoturco di produzione 1945, se non previa presentazione, da parte di chi rechi cereali al molino, di apposita « bolletta di macinazione » valevole per l'annata di consumo 1945-46 e previa osservanza delle norme di cui ai successivi articoli 5, 6, 7, 9 e 11.

La « bolletta di macinazione » viene rilasciata dai Comuni di iscrizione annonaria agli aventi diritto a trattenere i cereali predetti in esenzione del vincolo e dell'obbligo del conferimento ai « Granai del Popolo » di cui al decreto Ministeriale 28 aprile 1945.

Della « bolletta di macinazione » deve essere provvisto anche l'avente diritto a trattenere cereali che intenda effettuare la macinazione dei cereali stessi in molino proprio, sia che il molino lavori per conto di terzi, sia che lavori esclusivamente per conto dell'avente diritto medesimo (molino aziendale).

Art. 2.

Il rilascio della « bolletta di macinazione » è subordinato alle seguenti condizioni:

a) accertamento, da parte del Comune, che il numero dei conviventi a carico dell'avente diritto corrisponda a quello effettivo risultante dallo stato di famiglia annonario aggiornato;

b) ritiro, da parte del Comune, dell'analoga bolletta, rilasciata per l'annata di consumo 1944-45, sempreché sia scaduta di validità.

E' fatto *obbligo* all'avente diritto di richiedere al Comune ed a questo di rilasciare la « bolletta di macinazione » non oltre 30 giorni dell'avvenuto accertamento, da parte dell'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, dei quantitativi dei cereali prodotti e delle quote di trattenuta spettanti.

Nel caso che, trascorsi i 30 giorni dell'accertamento di cui al precedente comma, l'avente diritto sia in possesso di « bolletta di macinazione » per l'annata di consumo 1944-45, della quale non sia ancora decorso il termine di validità, la « bolletta di macinazione » per l'annata di consumo 1945-46 dovrà essere rilasciata successivamente e non oltre 15 giorni dalla scadenza della precedente.

Gli aventi diritto a trattenere cereali per il consumo familiare non possono ottenere la « bolletta di macinazione » se non previa riconsegna all'Ufficio annonario comunale dei buoni della carta annonaria relativi al pane ed ai generi da ministra, dei quali eventualmente fossero in possesso.

Art. 3.

La validità della « bolletta di macinazione » per l'annata di consumo 1945-46 è fissata in mesi 12 a decorrere dal giorno del rilascio della bolletta medesima.

Il produttore ha l'obbligo di iniziare la macinazione, nei limiti della quantità macinabile ai sensi degli articoli 4 e 5, entro 30 giorni dal rilascio della « bolletta di macinazione » da parte del Comune.

Art. 4.

I Comuni debbono indicare sulla « bolletta di macinazione », per ciascuno dei cereali di cui al 1° comma dell'art. 1 i quantitativi trattenuti ai termini del decreto Ministeriale 28 aprile 1945, distintamente per il consumo familiare, per gli usi zootecnici e per la integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi nonchè la quantità dei cereali macinabile mensilmente per il consumo familiare dell'avente diritto.

La quantità macinabile mensilmente per il consumo familiare deve corrispondere alla 12ª parte del quantitativo complessivamente trattenuto quando:

a) coloro che, avendo diritto a trattenere q.li 2 di grano pro-capite, abbiano in effetti trattenuto l'intero quantitativo od uno minore, ma non inferiore a q.li 1,50 pro-capite di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali);

b) coloro che, avendo diritto a trattenere q.li 1,50 di grano pro-capite, abbiano in effetti trattenuto l'intero quantitativo od uno minore, ma non inferiore a q.li 1,20 pro-capite di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali).

Quando, invece, gli aventi diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) in effetti abbiano potuto trattenere meno rispettivamente di q.li 1,50 e di q.li 1,20 pro-capite di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali), la quantità macinabile mensilmente deve essere per i primi di kg. 12,500 e per i secondi di kg. 10 pro-capite di grano (o corrispondenti quantitativi di altri cereali).

Art. 5.

La macinazione dei cereali trattenuti per il consumo familiare può essere effettuata soltanto per quantitativi pari alla metà, all'intero od al doppio della quantità macinabile mensilmente ai sensi del precedente art. 4 purchè sia trascorso il tempo per il quale dovevano servire gli sfarinati ottenuti dall'ultima macinazione.

E' data facoltà alle Sezioni provinciali dell'alimentazione, che ne ricevano motivata richiesta dai Comuni, di consentire la macinazione anticipata di quantitativi di cereali pari, nel massimo al quadruplo della quota macinabile mensilmente, purchè le quote non si riferiscano ai periodi di consumo successivi al mese di marzo 1946. In tale ipotesi, la bolletta deve recare apposita annotazione da parte dell'Ufficio annonario comunale.

Art. 6.

L'intestatario della « bolletta di macinazione » prima di iniziare il trasporto dei cereali, è tenuto ad indicare su di essa, nelle apposite colonne, per ogni partita di grano, segale, orzo e granoturco che di volta in volta porti alla molitura, l'ora di partenza dal magazzino, la data del trasporto e la quantità che verrà consegnata al molino.

Art. 7.

Il gestore del molino, all'atto dell'introduzione nel molino (o nei locali di deposito del molino stesso) di grano, segale, orzo e granoturco, deve riscontrare per ogni partita il peso effettivo del cereale, o dei cereali, con quello dichiarato dall'intestatario della « bolletta di macinazione ». Nel caso di non corrispondenza tra i dati di cui al precedente comma il gestore del molino deve registrare il peso dichiarato nelle apposite colonne della bolletta, apponendo a fianco della registrazione la propria firma. Qualora però il peso effettivo sia superiore a quello dichiarato sulla bolletta dall'intestatario, il gestore stesso deve limitare la macinazione ai quantitativi dichiarati.

Contemporaneamente, oltre che sulla « bolletta di macinazione » il gestore del molino deve eseguire analoghe registrazioni sul « registro di carico e scarico », la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1388, e dei decreti Ministeriali 22 gennaio e 12 febbraio 1943.

Al momento dell'uscita degli sfarinati dal molino, il gestore deve indicare sulla « bolletta di macinazione » la data e l'ora della riconsegna.

Art. 8.

Ogni movimento di grano, segale, orzo e granoturco dal luogo di conservazione al molino e dei relativi sfarinati dal molino al luogo di consumo, deve essere scortato dalla « bolletta di macinazione » che ne legittima il trasporto ove sieno in essa apposte le indicazioni di cui all'art. 6.

Le quantità di cereali destinati alla macinazione (e degli sfarinati) rinvenuti durante il trasporto o presso i molini senza « bolletta di macinazione » o riscon-

trate eccedenti a quelle indicate nella bolletta stessa sono considerate come illegalmente trasportate salvo accertamento sulla legalità del possesso.

Art. 9.

E' vietato apportare abrasioni, cancellazioni o alterazioni ai dati iscritti nella « bolletta di macinazione ».

E' fatto divieto ai mugnai di procedere a macinazione in base a bollette comunque alterate le quali perdono ogni validità.

Le correzioni apportate ai dati della bolletta non importano l'invalidità della bolletta stessa nel solo caso che siano state effettuate dall'Ufficio comunale e convalidate con esplicita dichiarazione.

Art. 10.

I Comuni debbono tener nota su apposito registro (« registro delle bollette di macinazione » - modello R.B.N.) delle bollette di macinazione rilasciate agli aventi diritto a trattenere i cereali di cui all'art. 1, di quelle annullate e ritirate, nonchè — per ogni bolletta — delle quantità di cereali trattenute dagli aventi diritto per uso familiare, zootecnico e per l'integrazione del vitto da somministrare ai lavoratori avventizi e del numero di persone (esclusi i lavoratori avventizi) risultanti approvvigionati di pane e di generi da minestra per ciascuno dei mesi per i quali è valida la bolletta.

Sul registro di cui al precedente comma debbono essere annotate inoltre le variazioni apportate nel tempo ai dati ed alle notizie indicate sulle singole bollette.

I Comuni, all'atto della consegna delle « bollette di macinazione » agli intestatari, debbono iscrivere in apposita rubrica (mod. Ru. B. M.) i nominativi degli intestatari medesimi i quali, a comprova dell'avvenuto ritiro delle bollette, apporranno la propria firma nell'apposita colonna della rubrica stessa.

Art. 11.

Le registrazioni, sulla « bolletta di macinazione » rese obbligatorie ai sensi del presente decreto, debbono essere effettuate con inchiostro.

Art. 12.

Le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche alla pilatura dell'orzo trattenuto per consumo familiare.

Art. 13.

Nell'applicazione del presente decreto debbono essere osservate le apposite istruzioni da emanarsi da parte dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle di cui al presente decreto.

Art. 15.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(760)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roma a contrarre un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche

Con decreto Ministeriale 31 marzo 1945 è stato autorizzata l'assunzione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, di un mutuo di L. 203.968.035, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio del comune di Roma, per l'esercizio 1944.

(763)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione e la manutenzione delle acque e terre Miraglia in territorio del comune di Regalbuto (Catania).

Con decreto Ministeriale 9 maggio 1945, n. 571, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di irrigazione e la manutenzione delle acque e terre Miraglia in territorio del comune di Regalbuto, e con sede in Adrano, riconosciuto con decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1945, registro 1, foglio 338.

(719)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Sostituzione del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo Stabiese tra i raccoglitori di latte e caciari « Luigi Razza », con sede in Castellammare di Stabia.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 27 aprile 1945, il sig. avv. Silvio Gava fu Giovanni è stato nominato liquidatore della società anonima cooperativa Consorzio agrario cooperativo Stabiese tra i raccoglitori di latte e caciari « Luigi Razza » con sede in Castellammare di Stabia, in sostituzione dell'ing. Gaetano Supino.

(720)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.